



Consiglio regionale

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 (Clausola Valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta, al Comitato per la Legislazione, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASL;
 - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
 - c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 3
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali ed allocate alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/7 del 28.2.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 28.2.2023

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		D'INCECCO		PETTINARI	
BLASIOLI		FEBBO		PIETRUCCHI	X
BOCCHINO		FEDELE		SANTANGELO	
CARDINALI		LA PORTA		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOVECCHIO		SMARGIASSI	
D'ADDAZIO		MARCOZZI		SOSPIRI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI	X	STELLA	X
DE RENZIS		MARSILIO	X	TAGLIERI SCLOCCHI	X
DI BENEDETTO		MONTEPARA		VERRECCHIA	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI			
DI MATTEO		PEPE			

VERBALE N. 84/7

OGGETTO: Legge regionale: Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il progetto di legge n. 224/2021 d'iniziativa consiliare recante "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo";

Vista la relazione illustrativa del proponente che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Udita l'illustrazione del consigliere Pepe;

Uditi gli interventi, in sede di discussione generale, dei consiglieri Smargiassi, Pettinari, D'Incecco e Blasioli;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Santangelo e Pepe che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 2 a firma del consigliere Pepe che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

All'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

Relazione illustrativa del proponente

La riforma del titolo V della Costituzione consente alle Regioni non solo di formalizzare, attraverso leggi organiche, i rispettivi modelli di gestione sanitaria, ma, anche, una gestione autonoma nell'ambito delle proprie scelte politiche della salute, nella quale può pienamente rientrare l'estensione della tutela sanitaria ordinaria ai cittadini italiani senza fissa dimora.

Il presente Progetto di Legge, anche a seguito alle gravi conseguenze che la pandemia da Covid 19 ha generato nei confronti dei soggetti più vulnerabili della società, intende mettere in atto specifici interventi finalizzati a garantire, a tali categorie, il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio sanitarie. In questa ottica, è utile sottolineare, che la condizione delle persone senza fissa dimora è spesso caratterizzata da fragilità, marginalità e scarsa consapevolezza dei propri diritti, nonché, delle procedure necessarie per esercitarli.

Il presente Progetto di Legge, inoltre, intende dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione che definisce espressamente la salute come diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere garantito a tutti. Da ciò si desume che ciascun cittadino ha il diritto ad essere curato e ogni malato deve essere considerato un "legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno ed incondizionato diritto".

In coerenza con quanto descritto il precedenza, la seguente iniziativa legislativa ritiene, pertanto, riconoscere ai cittadini italiani senza dimora la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle ASL abruzzesi così da poter, conseguentemente, effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza ai cittadini italiani residenti in Italia.

Tale scelta, oltre a garantire un esercizio effettivo alla salute, contribuisce al contenimento della spesa pubblica, in quanto, la possibilità per tali soggetti di essere assistiti dal medico di base tende a diminuire il frequente ricorso di quest'ultimi ai servizi di pronto soccorso producendo, di conseguenza, un positivo risparmio di risorse.

La presente iniziativa legislativa regionale è composta da 4 articoli, nello specifico:

all'articolo 1 si riconosce, ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA. Si dispone inoltre che: l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL abruzzesi e la scelta del medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge;

l'articolo 2 introduce una specifica clausola di valutazione che demanda al Consiglio regionale, nelle forme e nei tempi stabiliti nella norma, l'esercizio il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti relativamente: al numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASL; al numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora; eventuali criticità emerse dall'applicazione della legge;

l'articolo 3, la norma finanziaria, stabilisce che l'applicazione della iniziativa legislativa non comporta maggiori spese a carico del bilancio regionale in quanto per le finalità di cui all'articolo 1 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali e stanziare nella Missione 13 - Programma I del bilancio regionale;

l'articolo 4 reca l'entrata in vigore della norma.